

**Deliberazione n. 37
del 03/10/2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tre** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e nome	P	A	AG	Cognome e nome	P	A	AG
MAFFONI GIANPIETRO	X			NOBILINI FABIANO	X		
EPIS FEDERICA	X			BASSINI SEVERLUIGI	X		
MAGLI LAURA	X			BRIZZOLARI TIZIANA LUCIA	X		
LOMBARDI CARLO MARIO		X		GARDONI FIORENZA	X		
BULLA LUCA	X			RATTI ANDREA	X		
BINDA LEONARDO	X			CALDARESE ANIELLO		X	
COLOSSI MIRKO	X			SCALVENZI MICHELE	X		
VANOLI ANDREA	X			PAIARDI AMBROGIO		X	
ZANOTTI GIOVANNA	X						
TOTALI					14	0	3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Fernando Fauci** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente del Consiglio **Rag. Giovanna Zanotti** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che ha relazionato il Sindaco, Gianpietro Maffoni;

Vista la Proposta di Deliberazione n. 52 del Registro Informatico;

Premesso che la società Nuova Orceania S.r.l. è interamente partecipata dal Comune di Orzinuovi;

Rilevato che con decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, è stato emanato il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

Considerato che il suddetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha stabilito l'obbligo per dette società di adeguare i propri statuti alle previsioni normative in esso contenute;

Visto l'articolo 3 del D. Lgs. n.175/2016 che testualmente dispone:

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

- 1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*
- 2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.*

Visto l'articolo 4, commi 2 e 4, del D. Lgs. n.175/2016 che testualmente dispone:

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

Visto l'articolo 11 del D. Lgs. n.175/2016 che testualmente dispone:

- articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

"1. (omissis)

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. (omissis)
7. (omissis)
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16. (omissis)

Visto l'articolo 16 del D. Lgs. n.175/2016 che testualmente dispone:

Articolo 16 (Società in house)

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Visto l'articolo 26 del D. Lgs. n.175/2016 che testualmente dispone:

Articolo 26 (Altre disposizioni transitorie)

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

Visto l'articolo 192 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente dispone:

Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house)

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Dato atto che l'approvazione di un nuovo Statuto di "Nuova Orceania S.r.l." si rende necessario per adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. n.175/2016 ed anche con riferimento all'articolo 192 del D. Lgs. n.50/2016 in quanto

- in data 06.03.2018 si è provveduto a richiedere ad ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house della società Nuova Orceania S.r.l.;
- con nota prot. n. 14837 del 10.07.2019 pervenuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio qualificazione stazioni appaltanti sono state comunicate le risultanze istruttorie e il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 5.5 delle linee guida n. 7 del 20.09.2017 stante la carenza dei requisiti del controllo analogo prescritto dall'art. 5 co.1 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'oggetto sociale esclusivo prescritto dall'art. 4 co.4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Vista l'allegata bozza del nuovo Statuto di "Nuova Orceania S.r.l." (allegato "A") e ritenuto che con l'approvazione dello stesso si ottemperi a quanto disposto dal T.U.S.P. ed a quanto richiesto da ANAC ai fini dell'iscrizione di questo Comune e di Nuova Orceania S.r.l. all'elenco di cui all'art.192 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016;

Ritenuto che l'approvazione del nuovo Statuto di "Nuova Orceania S.r.l.", interamente posseduta dal Comune di Orzinuovi, compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del Tuel, D. Lgs. n.267/2000, nonché ai sensi del medesimo testo unico in materia di società a

partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. n.175/2016, come integrato e modificato dal D.lgs. 100/2017;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del nuovo Statuto di "Nuova Orceania S.r.l." da parte di questo Consiglio comunale, lo stesso verrà sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea di "Nuova Orceania S.r.l."

Visto l'art. 42 del TUEL che rimette alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione degli statuti degli organismi partecipati e quindi anche le conseguenti modifiche al fine di autorizzare la partecipazione del rappresentante dell'Ente in seno all'assemblea ad esprimerne la volontà così come deliberata;

Ritenuto opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, in quanto in relazione alla tempistica per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.192 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, è necessario procedere tempestivamente;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Generali, dott. Stefano Ottobri, e sotto il profilo di regolarità finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, rag. Claudia Cucchi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Gli interventi sono registrati e allegati alla deliberazione n. 36 adottata in questa seduta consiliare e pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

Con votazione **favorevole unanime**;

D E L I B E R A

1-Di dichiarare quanto in premessa e l'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di approvare il nuovo statuto della società "Nuova Orceania S.r.l." il cui testo è allegato alla presente deliberazione con la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Statuto;

3-Di dare atto che il nuovo Statuto di "Nuova Orceania S.r.l." è conforme al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

4-Di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, ad intervenire all'assemblea straordinaria di "Nuova Orceania S.r.l." per approvare il nuovo statuto come approvato con il presente atto;

5-Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Ottobri e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

6-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71";

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione **favorevole unanime**;

7-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Giovanna Zanotti
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fernando Fauci
Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
Sen. Gianpietro Maffoni
Sottoscritto digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N° 52

AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Orzinuovi, lì 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Ottobri / INFOCERT SPA

[] Si dichiara che la presente Delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Orzinuovi, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Ottobri / INFOCERT SPA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N° 52

AREA FINANZIARIA

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

[x] Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,

[] Si dichiara che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Data 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CUCCHI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Deliberazione n. 37
del 03/10/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, il giorno 07/10/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fauci Fernando / ArubaPEC S.p.A.

Deliberazione n. 37
del 03/10/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' NUOVA ORCEANIA S.R.L.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 07/10/2019, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL il giorno 01/11/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Fauci Fernando / ArubaPEC S.p.A.

STATUTO

Nuova Orceania S.r.l.

INDICE

- TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA
 - Articolo 1 – Denominazione
 - Articolo 2 – Sede Sociale
 - Articolo 3 – Oggetto Sociale
 - Articolo 4 – Durata
- TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI – OBBLIGAZIONI
 - Articolo 5 – Capitale Sociale
 - Articolo 6 – Titoli di debito
- TITOLO III – ORGANI DELLA SOCIETA’
 - Articolo 7 – Organi della Società
 - Articolo 8 – Assemblea dei Soci
 - Articolo 9 – Assemblea
 - Articolo 10 – Funzionamento dell’Assemblea
 - Articolo 11 – Controllo del socio unico e azione di responsabilità
 - Articolo 12 – Controllo analogo
 - Articolo 13 – Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società
 - Articolo 14 – Organo amministrativo
 - Articolo 15 – Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico
 - Articolo 16 – Deleghe di gestione
 - Articolo 17 – Compensi e rimborsi spese
 - Articolo 18 – Organo di controllo e Revisore Legale dei conti
 - Articolo 19 – Prorogatio degli organi
 - Articolo 20 – Comitati scientifici
- TITOLO IV – BILANCIO E UTILI
 - Articolo 21 – Bilancio d’esercizio
 - Articolo 22 – Comunicazioni sociali
 - Articolo 23 – Destinazione degli utili
 - Articolo 24 – Fatturato
 - Articolo 25 – Prestiti e finanziamenti
 - Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione
 - Articolo 27 – Controversie
- TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
 - Articolo 28 – Disposizioni finali

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "NUOVA ORCEANIA S.R.L.".

Articolo 2 - Sede Sociale

1. La Società ha sede legale in Orzinuovi (BS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Ogni decisione in merito all'istituzione, allo spostamento e alla soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea della società.

Articolo 3 – Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi privi di rilevanza economica, strumentali all'attività dell'Amministrazione Comunale, e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. La società potrà operare esclusivamente con l'amministrazione comunale di Orzinuovi, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, a fini puramente esemplificativi, la società potrà svolgere, in conformità alla legislazione vigente, nonché a quella che dovesse sopravvenire, i servizi di seguito indicati:
 - Produzione e gestione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016;
 - Gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016;
 - Promozione e gestione di iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche, congressuali, formative, che possano comportare in modo diretto o indiretto una positiva ricaduta sul territorio di Orzinuovi;
 - Gestione di servizi culturali e scolastici;
 - Gestione di mense in genere e di mense scolastiche;
 - Gestione e manutenzione del verde pubblico e di Enti, Istituzioni, Fondazioni e di associazioni aventi interesse pubblico, **nei limiti di legge**;
 - Gestione e manutenzioni di fabbricati, aree e impianti;
 - Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune di Orzinuovi, a qualunque titolo affidato, sotto l'aspetto amministrativo e tecnico;
 - Gestione di attività e servizi cimiteriali, funerari e delle lampade votive, comprese le attività di progettazione, realizzazione e gestione;
 - Gestione di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate per conto di enti pubblici e privati, nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e in funzione delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - Gestione, in proprio o a supporto della pubblica amministrazione, di servizi catastali e connessi;
 - Gestione di aree pubbliche e di spazi e strumenti di pubblicità, promozione e pubbliche affissioni;
 - Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli e delle connesse attività di rimozione forzata e di controllo delle stesse;
 - Gestione di farmacie.
2. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte del Comune di Orzinuovi– socio unico - sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

3. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà stipulare atti e contratti necessari per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma 1, nonché concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, ricevere prestiti e mutui.
4. La Società potrà partecipare ed aderire esclusivamente ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità siano compatibili con quelli previsti dall'oggetto sociale del presente statuto, costituite o costituende, purché non a scopo di collocamento e non in misura prevalente.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea della Società.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi) e potrà essere aumentato, a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di delibera dell'Assemblea dei soci.
2. Il Comune di Orzinuovi è Socio Unico della Società e detiene, quindi, il 100% del capitale sociale.
3. Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica.

Art. 6 – Titoli di debito

1. La società può emettere titoli di debito con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Si applicano le norme di legge in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 7 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci.
 - b) l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione.
 - c) il Revisore legale dei conti.

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nello Stato Italiano. L'Assemblea è convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.
2. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax e posta elettronica spedita al Socio Unico almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio risultante dal Registro delle imprese. Lo stesso avviso potrà indicare

l'ora, il giorno e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale.

3. Il Socio Unico può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Il Socio Unico sarà rappresentato in Assemblea dal Sindaco di Orzinuovi o da soggetto dallo stesso delegato.
5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno con le seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 dicembre per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente, per l'esame e l'approvazione del Conto economico previsionale e del Piano investimenti, e per stabilire gli indirizzi relativi a tutto ciò che concerne il controllo analogo;
 - b) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, e lo consenta la legge, l'Assemblea può venire convocata dall'Organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 9 – Assemblea

1. L'Assemblea dei soci:
 - a) approva il bilancio d'esercizio, la suddivisione degli utili, nonché il Conto economico previsionale e il Piano investimenti;
 - b) nomina il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico nonché gli altri Amministratori;
 - c) nomina il Revisore Legale;
 - d) determina il compenso degli Amministratori e del Revisore Legale;
 - e) delibera le modifiche dello statuto sociale;
 - f) delibera la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
 - g) nomina i Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente Statuto e dagli Amministratori.
2. Restano, inoltre, di competenza dell'Assemblea soci:
 - a) la contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio termine, di importo superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero centesimi) che riguardino la gestione straordinaria;
 - b) la contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio termine, di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi) che riguardino la gestione ordinaria della Società come, a titolo esemplificativo, l'acquisto delle merci;
 - c) l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, o l'alienazione di beni immobili;
 - d) l'acquisizione o l'alienazione di aziende o rami d'azienda;
 - e) la realizzazione di investimenti che per durata o entità economica complessiva degli stessi comportino un impegno economico e/o finanziario superiori ad anni 3 e/o importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero centesimi)

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico. In casi di loro assenza o impedimento, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio a norma di legge.

Articolo 11 – Controllo del Socio Unico e azione di responsabilità

1. Il Socio Unico ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione.

2. Il Socio Unico può consultare, tramite soggetti di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.
3. Il Socio Unico può esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e fare denuncia al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.
4. Il Socio Unico può presentare denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Articolo 12 – Controllo analogo

1. La società è ad integrale partecipazione pubblica e manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "*in house providing*" e pertanto il socio pubblico esercita sulla società – congiuntamente o singolarmente – un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi.
La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta del socio, titolare del capitale sociale. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La Società non potrà estendere la propria attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Il Socio Unico, in quanto amministrazione pubblica, esercita i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Il controllo analogo è esercitato da parte del socio unico secondo quanto disposto da apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale.
In particolare al Socio Unico viene riconosciuto il potere di dettare indirizzi, direttive e prescrizioni circa le modalità e forme di gestione del servizio affidato, fermo restando il rispetto della gestione economica della Società.
3. L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte del Socio Unico deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.
4. Il Socio Unico esercita i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli Organi ed Organismi societari ed in particolare:
 - a) può convocare gli Organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizio affidato;
 - b) richiede periodicamente e comunque almeno una volta l'anno relazioni sulla gestione del servizio e sull'andamento economico-finanziario;
 - c) esercita forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'Amministrazione.

Articolo 13 – Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di Società

1. È fatto espresso divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

Articolo 14 - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o da Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci.
2. I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, sono rinominabili assicurando, in ogni caso, il rispetto del principio di genere nella misura di almeno un terzo, come previsto dalla Legge 120/2011.
3. I componenti dell'Organo amministrativo nominati dall'Assemblea sono revocabili, e sostituibili, in ogni momento con preavviso di tre mesi, senza obbligo di indennità o

risarcimento.

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente in occasione della nomina dello stesso CDA, ed eventualmente anche un Vicepresidente, esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Consigliere. Di regola la convocazione è fatta a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.
5. È facoltà del Sindaco del Comune Socio o di suo delegato convocare eventuali incontri con l'Organo amministrativo, anche al fine di assumere le opportune decisioni in seno all'Assemblea dei soci.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.
7. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, ad eccezione di quanto previsto dallo statuto sociale come di competenza dell'Assemblea dei soci.
8. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.
9. L'Organo amministrativo dovrà relazionare con cadenza trimestrale l'Amministrazione Comunale sull'andamento della gestione, attraverso anche la predisposizione di bilanci di verifica periodici. Dovrà predisporre ed approvare il conto economico previsionale e il piano investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
10. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.
11. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.
12. Gli Amministratori non possono essere dipendenti del Comune Socio Unico, in quanto amministrazione pubblica controllante e vigilante.

Articolo 15 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

1. All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed alla persona designata a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.
2. L'Amministratore unico o il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative o istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti in giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato da ciò delegato dall'Organo amministrativo.

Articolo 16 – Deleghe di gestione

1. Oltre alla rappresentanza della Società, sono attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione tutte le deleghe di gestione e, pertanto, non possono essere attribuite deleghe di gestione ad altri amministratori.

Articolo 17 - Compensi e rimborsi spese

1. All'Organo amministrativo spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'Assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. È fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

3. È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 18 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo della Società è costituito da un Revisore legale dei conti.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.
3. Il compenso del Revisore legale è determinato dal Socio Unico all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
4. Il Revisore legale è nominato dal Socio Unico ed è rinominabile. Resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione del Socio Unico di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Revisore legale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui sarà stato nominato il nuovo Revisore.
5. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 19 - Prorogatio degli organi

1. Trattandosi di società in house, agli organi di amministrazione e controllo si applica la disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Gli organi amministrativi sociali devono essere ricostituiti entro il termine di durata degli stessi e, una volta scaduti, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, potendo adottare o in tale periodo esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili.

Art. 20 - Comitati Scientifici

1. In funzione di specifiche tematiche o iniziative l'Assemblea può nominare uno o più Comitati Scientifici, scegliendone i componenti tra personalità competenti in materia culturale, scientifica, educativa, sociale, sportiva e di promozione commerciale. In occasione della nomina l'Assemblea ne definisce poteri e funzioni.
2. La partecipazione ai Comitati non prevede riconoscimento di alcun emolumento.
3. I componenti dei Comitati scientifici hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio o alle determinazioni dell'Amministratore Unico in funzione degli argomenti trattati e senza diritto di voto.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

Articolo 21 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. L'Organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza e le disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio.
Il bilancio d'esercizio sarà comunicato al Revisore legale almeno entro 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto. Copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Organo amministrativo andrà altresì trasmessa al Socio Unico entro 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Art. 22 - Comunicazioni sociali

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad articolare un sistema

di comunicazioni sociali, indirizzate all'Assemblea dei soci e al Consiglio Comunale, anche sotto forma di audizione da svolgersi almeno una volta all'anno che riproduca gli effetti conoscitivi tipici della programmazione finanziaria degli enti locali.

In tale contesto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire ai Soci adeguate informazioni sulla programmazione annuale e pluriennale. In particolare, tali comunicazioni devono contenere in chiara evidenza quanto segue:

- Le linee di sviluppo delle diverse attività;
- Il programma degli investimenti da attuarsi in conformità alla programmazione pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista per ciascun anno e delle modalità della sua copertura;
- La previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 del codice civile;

Articolo 23 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti di bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:
 - a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del capitale sociale;
 - b) la residua parte a favore del Socio Unico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 24 – Fatturato

1. È fatta previsione che oltre l'80% del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente pubblico Socio Unico e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 25 - Prestiti e finanziamenti

1. La Società potrà raccogliere presso il Socio Unico mezzi finanziari con obbligo di rimborso, con o senza l'applicazione di interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualunque motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina dei Liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 27 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Socio Unico e la Società ovvero tra il Socio Unico e gli Organi sociali od i Liquidatori della Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia diversamente previsto dalla legge, sarà Foro di Brescia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici.